

Regolamento di Istituto

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 24 ottobre 2022

Sommario

I.I.S. "Amedeo d'Aosta" – L'Aquila	1
PREMESSA	4
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI	4
TITOLO I – NORME GENERALI	4
CAPO I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE	4
Art. 1 – Principi didattici ed organizzativi	4
Art. 2 – Norme generali	4
Art. 3 – Partecipazione	5
Art. 4 – Tutela della salute	5
Art. 5 – Tutela della privacy	5
Art. 6 – Domicilio digitale	5
Art. 7 – Patto educativo di corresponsabilità	6
Art. 8 – Norme di comportamento nell'uso degli spazi e delle attrezzature	6
Art. 9 – Autorizzazione all'uso dei locali in orario extrascolastico	6
Art. 10 – Stage, visite guidate, gemellaggi, scambi e viaggi di istruzione.	7
TITOLO II – FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	8
CAPO I – CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.d.I.)	8
Art. 11 – Composizione del Consiglio di Istituto	8
Art. 12 - Durata in carica dei membri del Consiglio d'Istituto	28
Art. 13 – Convocazione e ordine del giorno del Consiglio di Istituto	8
Art. 14 – Validità delle adunanze e delle delibere	9
Art. 15 – Discussione dell'Ordine del Giorno (OdG)	9

Art. 16 – Pubblicità delle sedute, facoltà di parola	10
Art. 17 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto	10
Art. 18 – Competenze del Consiglio di Istituto	10
CAPO II – CONSIGLI DI CLASSE	10
Art. 19 – Consigli di Classe (C.d.C.)	10
TITOLO III – ASSEMBLEE DI GENITORI E STUDENTI	11
CAPO I – ASSEMBLEE	11
Art. 20 – Assemblea dei genitori	11
CAPO II – ASSEMBLEE E COMITATO STUDENTESCO	12
Art. 21 – Norme di riferimento	12
Art. 22 – Assemblea di classe	12
Art. 23 – Assemblea di Istituto	12
Art. 24 – Comitato studentesco (C.S.)	13
Art. 25 – Ricevimento Genitori	14
TITOLO IV – UTILIZZO LOCALI DA PARTE DEGLI STUDENTI IN	15
ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE	15
CAPO I – AGIBILITÀ	15
Art. 26 – Agibilità della scuola e gruppi di studio o su progetto	15
Art. 27 – Libertà di informazione	15
TITOLO V – TRASPARENZA	16
CAPO I – PTOF E PATTO EDUCATIVO	16
Art. 28 – Piano dell'offerta formativa e Patto educativo di corresponsabilità	16
Art. 29 – Programmazione e attività educativa e didattica del Consiglio di Classe	16
Art. 30 – Criteri per la formazione delle classi	16
TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	17
CAPO I – PRINCIPIO GENERALE	17
Art. 31 – Orario scolastico	17
CAPO II – DIDATTICA A DISTANZA e DIDATTICA DIGITALE	17
INTEGRATA	17
Art. 32 – Regolamento DDI	17
CAPO IV – REGOLE COMUNI PER GLI STUDENTI	17

Art. 33 – Obbligo di frequenza	17
Art. 34 – Ritardi, Uscite anticipate, giustificazioni delle assenze	18
Art. 35 – Infrazioni e sanzioni	18
Art. 36 – Norme finali	18
TITOLO VII – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	19
Premessa	19
Art. 37 – Principi generali	19
Art. 38 – Sanzioni disciplinari	20
Art. 39 – Ambito di applicazione	20
Art. 40 – Procedimento disciplinare	21
Art. 41 – Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari	21
Art. 42 – Procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari	22
Art. 43 – Classificazione sanzioni disciplinari	24
Art. 44 – Sanzioni alternative	30
Art. 45 – Risarcimento del danno	30
Art. 46 – Impugnazioni	30
Art. 47 – Organo di garanzia	31
Art. 48 – Norme di rinvio	34

PREMESSA

PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI

Nel contesto dell'autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all'attuazione del del P.T.O.F., che sono la carta d'identità della scuola.

Nella stesura del presente Regolamento si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.T.O.F. e le reali problematiche e potenzialità della nostra comunità scolastica anche in situazioni di emergenza.

Lo scopo che questo Regolamento si prefigge è quello di garantire il funzionamento dell'Istituto Superiore Amedeo D'Aosta" di L'Aquila, affinché esso si configuri oltre che come luogo di formazione, anche come terreno su cui agire buone pratiche di vita democratica e di partecipazione, tenuto conto del rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno in vista della realizzazione dell'esercizio di una cittadinanza sempre più consapevole e matura.

Il Regolamento testimonia il senso di appartenenza della comunità scolastica, che ne condivide le regole e il funzionamento.

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Principi didattici ed organizzativi

1.1 L'istituto di Istruzione Superiore "Amedeo d'Aosta" dell'Aquila impronta la sua azione educativa a principi costituzionali di cui agli artt.1 c.1, 35 e 37 (tutela del lavoro), 3 c.2 (pari opportunità e partecipazione alla vita democratica), 9 u.c. (protezione dell'ambiente), 11 (ripudio della guerra), 21 (libertà di manifestazione del pensiero), 32 (tutela della salute), 33 (libertà di insegnamento), 34 (diritto organizzazione sindacale), nonché ai principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta di Nizza per quanto riguarda, in particolare, la promozione della dignità, della libertà e dell'uguaglianza formale e sostanziale, la non discriminazione, la tutela delle diversità culturali, religiose e linguistiche, della parità di genere e delle persone con disabilità.

1.2 L'organizzazione dell'Istituto si conforma ai medesimi principi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le priorità stabilite dalle norme vigenti e dai suoi organi di governo.

Art. 2 – Norme generali

2.1 La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea di tutte le sue componenti. La costituzione e i compiti degli organi collegiali e l'esercizio di diritti di

assemblea sono disciplinati dal Testo Unico dell'Istruzione artt. 5 - 7 - 8 -10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 (D. Lgs. n. 297/94).

2.2 Si sintetizzano qui di seguito le norme generali e la loro traduzione in quelle dell'Istituto. Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa è affidata agli Organi Collegiali e al Dirigente Scolastico. Le rispettive competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge.

La vita dell'Istituto prevede inoltre attività assembleari di classe e d'Istituto, sia degli alunni che dei genitori.

Art. 3 – Partecipazione

L'Istituto promuove il contributo e la partecipazione di tutte le sue componenti, che potranno, individualmente o collettivamente, formulare iniziative e proposte.

Esse dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico, il quale, valutata l'ammissibilità, provvederà in merito o le sottoporrà ai competenti OOCC.

Art. 4 – Tutela della salute

4.1 L'istituto annette particolare rilievo alla tutela della salute e promuove la conoscenza della legislazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. E' fatto divieto a chiunque fumare nei locali dell'istituto e nelle loro pertinenze, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.

4.2 Nel corso delle attività didattiche, gli studenti sono sensibilizzati rispetto a comportamenti idonei alla tutela della salute propria ed altrui, nonché ai comportamenti da tenere nelle situazioni di emergenza e al rispetto delle norme antinfortunistiche.

Art. 5 – Tutela della privacy

5.1 Nei locali dell'Istituto è fatto divieto a chiunque di utilizzare apparecchi di riproduzione fono-fotografica.

5.2 La diffusione all'esterno dell'istituto, anche mediante piattaforme informatiche, di registrazioni sonore e/o di immagini prese in violazione del divieto di cui al comma 1 costituisce grave illecito disciplinare

Art. 6 – Domicilio digitale

6.1 L'Istituto ha facoltà di inviare le comunicazioni alle famiglie e agli studenti e al personale mediante posta elettronica e attraverso le proprie piattaforme digitali.

6.2 Al momento dell'iscrizione degli studenti, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale indicano un indirizzo di posta elettronica quale domicilio digitale.

6.3 Per le comunicazioni al personale è utilizzato il domicilio digitale risultante dagli atti.

6.4 In caso di necessità e/o urgenza, l'istituto si riserva la facoltà di inviare comunicazioni mediante fonogramma o telegramma.

6.5 Il domicilio digitale dell'istituto è costituito dall'indirizzo di posta elettronica e dall'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 7 – Patto educativo di corresponsabilità

7.1 All'atto dell'iscrizione, i genitori e lo studente sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'art. 5bis D.P.R. n. 249 del 24/06/1998.

7.2 Il Patto Educativo di Corresponsabilità è elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto e sottoposto a revisione ogni triennio.

7.3 La pubblicazione del Patto sul Sito Istituzionale equivale a notifica.

7.4 Nel Patto sono richiamati diritti e doveri di scuola, famiglie e studenti; nelle prime settimane di scuola i docenti condividono il Patto con gli studenti e li sensibilizzano al rispetto del documento.

Art. 8 – Norme di comportamento nell'uso degli spazi e delle attrezzature

8.1 Gli studenti, il personale scolastico e tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo i locali dell'Istituto sono tenuti a conformare il loro comportamento alle norme e alle regole tecniche di buon funzionamento delle strutture, delle palestre, dei laboratori e di ogni altro ambiente, ivi comprese le pertinenze esterne degli edifici scolastici. Sono altresì tenuti a farsi carico della sicurezza propria ed altrui, nonché della conservazione del decoro degli ambienti stessi.

8.2 Il personale docente è tenuto a segnalare eventuali pericoli che possono derivare dalle strutture, dagli strumenti di lavoro e dalle attrezzature dell'istituto, adoperandosi, in caso di urgenza o pericolo, ad intervenire personalmente senza ritardo o indugio.

Art. 9 – Autorizzazione all'uso dei locali in orario extrascolastico

9.1 Gli studenti di una classe o riuniti in gruppo omogeneo possono essere autorizzati dal dirigente Scolastico, su sua insindacabile valutazione, ad utilizzare i locali dell'istituto per lo svolgimento di attività di carattere didattico o, comunque, aventi valore educativo.

9.2 Il Dirigente Scolastico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Istituto, può, inoltre, autorizzare l'uso temporaneo dei locali da parte di enti, associazioni e fondazioni per

attività di rilievo sociale, sportivo, formativo compatibilmente con le esigenze didattiche ed organizzativo dell'Istituto.

9.3 La concessione in uso dei locali in orario extrascolastico è oggetto di apposito.

9.4 I richiedenti assumono piena responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di comportamento e/o tecniche.

Art. 10 – Stage, visite guidate, gemellaggi, scambi e viaggi di istruzione.

10.1 Stage, visite guidate, gemellaggi, scambi e viaggi di istruzione sono progettati dai consigli di classe, i referenti di progetto, Funzioni Strumentali e rientrano nel PTOF di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal consiglio di Istituto.

10.2 Le proposte tengono conto di eventuali oneri a carico degli studenti, in modo da evitare che le iniziative risultino di fatto discriminatorie per studenti e famiglie.

10.3 La partecipazione a Stage, visite guidate, gemellaggi, scambi e viaggi di istruzione è subordinata al rilascio da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, di autorizzazione ed esonero dell'amministrazione scolastica da ogni responsabilità.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

CAPO I – CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.d.I.)

Art. 11 – Composizione del Consiglio di Istituto

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati dal DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994, nel CCNL/06.

In particolare è composto da:

- ✓ Il dirigente scolastico;
- ✓ 8 rappresentanti degli insegnanti;
- ✓ 2 rappresentanti del personale non docente;
- ✓ 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- ✓ 4 rappresentanti degli studenti.

Art. 12 - Durata in carica dei membri del Consiglio d'Istituto

12.1 La durata in carica di ognuno dei membri eletti è di tre anni scolastici eccezion fatta per i rappresentanti degli studenti che verranno rinnovati annualmente mediante apposite elezioni.

12.2 Coloro i quali durante il periodo del loro incarico perdono i requisiti per continuare a far parte del Consiglio o che si dimettono volontariamente verranno sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive, da tenersi entro 45 giorni dal momento in cui è reso vacante il seggio. In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

12.3 Decade dall'incarico qualunque membro cessi di far parte della popolazione scolastica (nel caso dei genitori quando cessino di farne parte i propri figli) o non sia intervenuto per tre sedute consecutive del Consiglio senza motivata giustificazione.

Art. 13 – Convocazione e ordine del giorno del Consiglio di Istituto

13.1 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva, oppure di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione stabilisce le modalità di svolgimento della riunione tra quelle possibili: telematica, in presenza e/o in forma mista; in ogni caso la modalità adottata deve garantire la massima partecipazione dei componenti il Consiglio di Istituto.

13.2 Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario di lavoro (Testo Unico Art. 39). La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati dal Presidente ai membri del Consiglio d'Istituto tramite comunicazione elettronica almeno

cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, allegando tutta la documentazione di supporto necessaria per lo svolgimento della riunione.

13.3 La convocazione del Consiglio d'Istituto è di competenza del Presidente del Consiglio stesso; oltre ad indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, comprenderà gli argomenti posti all'ordine del giorno della discussione.

13.4. Chiunque appartenga alla Comunità Scolastica ed abbia dei punti da discutere dovrà darne comunicazione entro il giorno cinque di ogni mese.

13.5. È facoltà del Consiglio decidere in apertura di seduta:

- a) sulla precedenza da assegnare a qualche argomento;
- b) sull'aggiunta di un nuovo argomento proposto da almeno tre consiglieri secondo un ordine da decidere immediatamente; l'aggiunta potrà avvenire solo se approvata dalla metà più uno dei componenti in carica. Costituiscono eccezione le deliberazioni del C.I. che vanno adottate su proposta della Giunta Esecutiva (G.E.)

Art. 14 – Validità delle adunanze e delle delibere

14.1 Le riunioni si aprono all'ora indicata nella convocazione e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Il Presidente deve dare atto della partecipazione dei componenti.

14.2 Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente; pertanto, di norma, l'espressione del voto avviene per appello nominale.

14.3 Tutti i voti espressi, anche quelli di astensione, sono considerati validi ai fini del quorum deliberativo. Il numero dei voti favorevoli non può essere inferiore a cinque.

14.4 Qualora la discussione verta su una persona, la votazione si tiene a scrutinio segreto; se la persona su cui verte la votazione è anche membro del Consiglio d'istituto questi non potrà partecipare alla discussione, ma potrà esercitare il diritto di voto esprimendo la sua preferenza a scrutinio segreto.

Art. 15 – Discussione dell'Ordine del Giorno (OdG)

15.1 Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il Segretario, che potrà variare di volta in volta.

15.2 È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno secondo la successione dell'avviso di convocazione.

15.3 L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell'Organo Collegiale, previa approvazione della maggioranza. La richiesta deve essere fatta al Presidente prima dell'apertura dei lavori. In caso di aggiornamento della seduta, viene mantenuto lo stesso ordine di trattazione degli argomenti.

Art. 16 – Pubblicità delle sedute, facoltà di parola

16.1 Le sedute sono aperte al pubblico.

16.2 Il Presidente, in caso di turbamento dei lavori del Consiglio, dopo un richiamo potrà sospendere la seduta fino a quando l'aula non sarà sgomberata.

16.3 Il Consiglio può, con decisione presa a maggioranza, concedere la parola a chi, tra il pubblico, ha proposto un argomento all'ordine del giorno di cui al punto 4 dell'art. 12.

Art. 17 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

17.1 Il verbale viene approvato nella prima seduta di Consiglio utile successiva. In caso di urgenza delle deliberazioni assunte il verbale viene approvato nella medesima seduta in cui si è assunta la deliberazione.

17.2 La pubblicità degli atti e la conservazione dei verbali avviene secondo le modalità stabilite dalla Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105

Art. 18 – Competenze del Consiglio di Istituto

18.1 Il Consiglio di Istituto adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delibera annualmente i progetti e le attività didattiche extracurricolari.

18.2 Le competenze del Consiglio di Istituto in materia negoziale e amministrativo-contabile sono definite dal DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

CAPO II – CONSIGLI DI CLASSE

Art. 19 – Consigli di Classe (C.d.C.)

19.1 Il consiglio di classe è composto da:

- i docenti della classe;
- i rappresentanti dei genitori;
- i rappresentanti degli studenti.

19.2 Al fine di coordinare le attività e le iniziative i rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti, comunicano ai rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti in Consiglio di Istituto:

- il proprio indirizzo e-mail;
- ne autorizzano la diffusione oltre che ai componenti del Consiglio di Istituto, al Comitato Genitori e al Comitato Studentesco.

19.3 Le riunioni e le modalità di elezione dei rappresentanti e degli studenti sono comunicate dal Dirigente Scolastico e pubblicate almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. La pubblicazione può essere effettuata anche mediante mezzo elettronico.

19.4 Le funzioni di Coordinatore del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico, per l'intero anno scolastico, ad uno dei docenti membro del consiglio stesso;

19.5 Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite al Coordinatore;

19.6 La realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, la valutazione periodica e finale degli studenti, spettano al consiglio di classe con la sola componente docenti; le componenti alunni e genitori riportano rispettivamente le istanze degli studenti/studentesse e delle loro famiglie, dopo aver ascoltato la sintesi riportata dal coordinatore sull'andamento didattico-disciplinare della classe.

19.7 I consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico mediante comunicazione inviata almeno cinque giorni prima a quello fissato per la riunione anche mediante mezzo elettronico. La convocazione stabilisce le modalità di svolgimento della riunione tra quelle possibili: telematica, in presenza e/o in forma mista; in ogni caso la modalità adottata deve garantire la massima partecipazione dei componenti.

Qualora si rendesse necessaria l'approvazione straordinaria di un progetto, di un'attività extrascolastica o di un'uscita didattica, il Dirigente Scolastico può convocare il consiglio di classe mediante comunicazione inviata con preavviso inferiore a cinque giorni anche mediante mezzo elettronico.

19.8 Nel corso dell'anno scolastico devono essere convocati almeno tre Consigli di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.

19.9 I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico e coordinati dal coordinatore; in assenza del dirigente sono presieduti dal coordinatore che individua un verbalizzante. I consigli di Classe riuniti per lo scrutinio finale sono presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

19.10 I Consigli di Classe si riuniscono in ore extracurricolari o durante la sospensione dell'attività didattica per quanto di loro competenza secondo la normativa vigente.

19.11 Il Presidente, in caso di turbative dei lavori del Consiglio, dopo un richiamo potrà sospendere la seduta (o interrompendo i collegamenti telematici) e aggiornarla.

19.12 Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti si rinvia alla normativa vigente.

TITOLO III – ASSEMBLEE DI GENITORI E STUDENTI

CAPO I – ASSEMBLEE

Art. 20 – Assemblea dei genitori

20.1 I genitori possono chiedere di riunirsi in Assemblea di Istituto e di classe nei locali della scuola. Il Dirigente Scolastico, o un suo sostituto, concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione, e ne dà comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite il sito web dell'Istituto e l'affissione all'Albo di Istituto con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g.

(Art.15 TU). La convocazione stabilisce le modalità di svolgimento della riunione tra quelle possibili: telematica, in presenza e/o in forma mista.

20.2 Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve eleggere un Presidente e darsi un regolamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto.

CAPO II – ASSEMBLEE E COMITATO STUDENTESCO

Art. 21 – Norme di riferimento

L'art. 13 del D.L.vo 297/94 c.1 riconosce alle assemblee studentesche il valore di “occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”.

Art. 22 – Assemblea di classe

22.1 Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; a norma del Testo Unico dell'Istruzione (D. Lgs. n. 297/94, art. 13) è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, entro il limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e deve rispettare un criterio di rotazione e proporzionalità rispetto alle ore di lezione su cui incide. In caso di urgenza, l'assemblea sarà svolta durante le ore dell'insegnante che ha un maggior numero di ore nella classe. Non possono aver luogo assemblee di classe negli ultimi trenta giorni che precedono il termine dell'anno scolastico.

22.2 La convocazione è vistata dal D.S., cui deve pervenire la richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o la maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l'o.d.g., l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve essere controfirmata per presa d'atto dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa. La convocazione stabilisce le modalità di svolgimento della riunione tra quelle possibili: telematica, in presenza e/o in forma mista; in ogni caso la modalità adottata deve garantire la massima partecipazione dei componenti l'Assemblea di Classe.

22.3 Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per impellenti necessità. Il docente dell'ora, tenuto alla vigilanza, rimane nelle immediate vicinanze della classe ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell'aula e/o interrompere lo svolgimento della stessa.

22.4 I rappresentanti di classe s'impegnano a gestire l'assemblea, a garantire il corretto svolgimento della stessa e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e, infine, a redigere un verbale che conservano e depositano in vice presidenza.

Art. 23 – Assemblea di Istituto

23.1 Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti dell'Istituto iscritti a frequentare nell'anno in corso. In assenza di locali di idonea capienza partecipano all'assemblea, a turno, due studenti per ciascuna classe

23.2 A norma del Testo Unico dell'Istruzione (D. Lgs. n. 297/94, art. 13), gli studenti hanno diritto ad un'assemblea d'Istituto al mese della durata massima di un'intera mattinata.

23.3 Ciascuna assemblea ha la durata minima di 3 ore, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal dirigente scolastico.

23.3 A norma del Testo Unico dell'Istruzione (D. Lgs. n. 297/94, art. 14), l'Assemblea di Istituto è convocata dalla maggioranza del comitato studentesco (formato dai rappresentanti di classe) o dal 10% degli studenti (art. 14 comma 2).

23.4 La convocazione dell'Assemblea di Istituto è comunicata al D.S. dai rappresentanti di Istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g. e del nominativo del Presidente dell'Assemblea, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della stessa, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Tale comunicazione deve pervenire almeno sette giorni prima della data prevista per la convocazione.

23.5 La convocazione stabilisce le modalità di svolgimento della riunione tra quelle possibili: telematica, in presenza e/o in forma mista; in ogni caso la modalità adottata deve garantire la massima partecipazione dei componenti l'Assemblea, nel rispetto dei requisiti di sicurezza (D. lgs. 81/08).

23.6 Nel caso che la programmazione dell'Assemblea preveda l'intervento di esperti esterni nella comunicazione devono essere indicati i temi di intervento ed i nominativi degli invitati. Tale elenco deve essere sottoposto all'autorizzazione del dirigente scolastico.

23.7 Gli studenti e i genitori vengono informati dell'avvenuta convocazione mediante comunicazione del dirigente scolastico e/o sul sito d'Istituto e sulla bacheca del registro elettronico.

23.7 L'Assemblea di Istituto deve essere tenuta nel rispetto del criterio di rotazione dei giorni della settimana salvo le necessarie ripetenze e, se in presenza, ha luogo nell'Aula Magna dell'Istituto.

23.8 L'Assemblea si dà un Regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 297/94.

23.9 Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell'Assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

23.10 Il D.S. e gli insegnanti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee studentesche; è consentito loro di svolgere attività didattica curricolare nelle sole classi quinte con il consenso dell'intera singola classe e qualora deliberato dal Collegio Docenti.

23.11 Per garantire la sicurezza degli studenti in caso di emergenza, nei giorni di assemblea sono presenti a scuola cinque docenti individuati dal dirigente scolastico, a turno, tra coloro con meno ore di cattedra o minor numero di classi.

Art. 24 – Comitato studentesco (C.S.)

24.1 Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti rappresentanti di classe e di Istituto, che possono invitare alle proprie riunioni componenti dell'Istituto estranee al Comitato stesso, previa autorizzazione del D.S.

24.2 Hanno diritto al voto soltanto i membri effettivi, cioè i rappresentanti di classe e di Istituto; le mozioni vengono approvate a maggioranza relativa.

24.3 Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, il Comitato può svolgerne altri eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

24.4 Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, il D.S. consentirà di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, subordinatamente all'assunzione scritta di responsabilità per eventuali danni e disordini.

24.5 Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, eletti tra i rappresentanti degli studenti, si fanno garanti di una gestione democratica dell'assemblea che si avvalga del contributo di tutti.

24.6 La seduta può aver luogo anche in assenza del Presidente.

24.7 Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono essere discusse, qualora sia possibile, in prima istanza nel Comitato e successivamente essere votate in Assemblea plenaria.

24.8 Il C.S. viene convocato dal Presidente o dagli studenti rappresentanti al C.d.I. o dalla maggioranza dei suoi componenti tramite richiesta scritta al D.S., nella quale siano specificate la data, l'ora e l'o.d.g. della seduta. La richiesta deve essere presentata almeno sette giorni prima della data di convocazione e i rappresentanti vengono avvertiti mediante apposita comunicazione della Presidenza eventualmente inviata per posta elettronica.

24.9 Il comitato studentesco ha facoltà di riunirsi al di fuori dell'orario scolastico per non più di una volta al mese con la modalità più idonea tra quelle possibili: telematica, in presenza e/o in forma mista; in ogni caso la modalità adottata deve garantire la massima partecipazione dei componenti il C.S. 19.10 Il C.S. approva proposte da presentare all'Assemblea e conseguentemente al C.d.I. o al D.S.

24.10 Il C.S. promuove l'impegno e l'interesse degli studenti alla vita scolastica, ma il principale organo consultivo e decisionale è l'Assemblea plenaria d'Istituto.

Art. 25 – Ricevimento Genitori

25.1 I genitori possono incontrare gli insegnanti di classe secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti sia relativamente ai ricevimenti individuali (in orario mattutino) che collettivi (in orario pomeridiano).

25.2 Il Dirigente Scolastico riceve i genitori in seguito a loro richiesta e su appuntamento.

TITOLO IV – UTILIZZO LOCALI DA PARTE DEGLI STUDENTI IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE CAPO I – AGIBILITÀ

Art. 26 – Agibilità della scuola e gruppi di studio o su progetto

26.1 Compatibilmente con le attività programmate nell'Istituto, con la presenza di emergenze, dalle indicazioni del RSPP e del Medico Competente, tutte le componenti scolastiche possono usare i locali della scuola previa autorizzazione e solo in questo caso.

26.2 Le aule e gli spazi della scuola possono essere utilizzati oltre l'orario scolastico, prioritariamente per l'attuazione di progetti approvati nel PTOF, con la presenza del docente responsabile; in seconda istanza anche da studenti auto-organizzati, a seguito di richiesta scritta dettagliata e motivata al Dirigente Scolastico e comunque con un docente responsabile della vigilanza.

26.3 Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici, gli alunni sono tenuti a non imbrattare le aule e i servizi e a lasciare i resti della colazione (carte, bicchieri, lattine ecc.) negli appositi cestini portarifiuti.

26.4 Al termine delle riunioni, i partecipanti provvederanno al riordino e al riassetto dei locali utilizzati. Salvo quanto sopra previsto, gli studenti non possono rimanere a scuola durante le ore di inattività dell'Istituto.

Art. 27 – Libertà di informazione

27.1 L'informazione all'interno della scuola deve svolgersi nel rispetto di tutte le opinioni legali.

27.2 Gli studenti, nell'ambito dell'Istituto e nelle apposite bacheche, possono esporre fogli, cartelli e avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, purché non siano contrari alle norme di legge e alla morale comune e siano ben dichiarati gli autori.

27.3 È vietato appendere manifesti fuori dagli spazi murali di cui sopra o scrivere sui muri o imbrattarli.

27.4 Comunicazioni degli studenti all'interno delle classi potranno essere fatte solo previa autorizzazione della Vicepresidenza e dovranno avvenire preferibilmente all'inizio o alla fine delle lezioni.

TITOLO V – TRASPARENZA

CAPO I – PTOF E PATTO EDUCATIVO

Art. 28 – Piano dell'offerta formativa e Patto educativo di corresponsabilità

28.1 L'Istituto pubblica il Piano Triennale dell'Offerta Formativa , integrato ogni anno l'aggiornamento con i progetti annuali.

28.2 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare dell'Istituto.

Art. 29 – Programmazione e attività educativa e didattica del Consiglio di Classe

29.1 Nel primo Consiglio di Classe, alla presenza dei rappresentanti eletti della componente studenti/genitori è illustrata la programmazione didattica che contiene, almeno, i seguenti punti:

a) il programma che i docenti intendono svolgere, esplicitandone gli obiettivi educativo-didattici, i contenuti, il tipo di prove previste, i criteri di valutazione, eventuali progetti specifici, uscite didattiche, viaggi di istruzione;

b) criteri organizzativi della didattica e modalità di comunicazione con le famiglie. I rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno la facoltà di formulare proposte per l'integrazione della programmazione educativo-didattica.

29.2 Il C.d.C. pianifica le attività evitando, quando possibile, la sovrapposizione di più verifiche scritte nella stessa giornata.

29.3 Il voto della prova di verifica orale viene comunicato tempestivamente allo studente; la prova scritta viene restituita allo studente con il voto di valutazione entro 15 giorni lavorativi e con gli opportuni chiarimenti e le indicazioni per il recupero.

29.4 La correzione, comunque effettuata dal docente, deve mettere in condizione gli studenti di capire in maniera esaustiva i loro errori.

29.5 Con le modalità previste dalla normativa vigente, possono essere richieste fotocopie delle verifiche.

29.6 Sul registro online vengono annotati tempestivamente i voti che gli insegnanti di ogni materia assegnano al singolo allievo, ma anche le assenze ed eventuali comunicazioni.

Art. 30 – Criteri per la formazione delle classi

30.1 Ai sensi del Testo unico dell'Istruzione art.7, il Collegio dei docenti formula proposte in merito ai criteri per la formazione delle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; spetta poi al Dirigente Scolastico (a norma del D. lgs 165/2001) così come

integrato dal DPR 150/09) procedere alla formazione delle classi e all'assegnazione a queste dei singoli docenti.

30.2 Le classi prime sono formate tenendo conto dell'indirizzo scelto, sui seguenti criteri:

- a) considerazione del giudizio della scuola media in modo da avere per ogni classe un'equa distribuzione in rapporto ai livelli di profitto;
- b) equilibrio numerico e per fasce di livello fra le diverse sezioni;

30.3 Gli studenti ripetenti vengono inseriti d'ufficio nella stessa classe e nella stessa sezione a meno che la famiglia non chieda espressamente il cambio di sezione.

30.4 L'iscrizione a una sezione per gli alunni in corso è definitiva e sono possibili deroghe (con spostamento in altra sezione) soltanto nel caso di comprovate e specifiche situazioni personali insindacabilmente giudicate dal Dirigente Scolastico.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

CAPO I – PRINCIPIO GENERALE

Art. 31 – Orario scolastico

31.1 L'orario scolastico è organizzato in base agli indirizzi di specializzazione, tramite una distribuzione razionale delle ore di lezione per ogni disciplina durante la settimana.

31.2 E' possibile la riduzione della prima, quinta e sesta ora di lezione per cause di forza maggiore con apposita delibera del Consiglio di istituto.

CAPO II – DIDATTICA A DISTANZA e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 32 – Regolamento DDI

Per quanto concerne la regolamentazione della DAD e della DDI si rimanda ad apposito Regolamento approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.

CAPO IV – REGOLE COMUNI PER GLI STUDENTI

Art. 33 – Obbligo di frequenza

33.1 Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione) o la diversa frequenza prevista per disposizioni normative.

33.2 La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curriculari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011).

33.3 Il Collegio dei docenti stabilisce la possibilità per ciascun Consiglio di classe di derogare a tale limite per motivati problemi di salute documentati da strutture pubbliche, o di gravi e documentati problemi familiari, "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati" (DPR 122 cit.).

Art. 34 – Ritardi, Uscite anticipate, giustificazioni delle assenze

34.1 Per quanto riguarda i ritardi, le uscite anticipate e le giustificazioni delle assenze si rimanda a specifico Regolamento.

34.2 Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dalle lezioni vengono annotati sul Registro elettronico.

Art. 35 – Infrazioni e sanzioni

Per la definizione delle infrazioni disciplinari e le relative sanzioni si rimanda all'apposito Regolamento.

Art. 36 – Norme finali

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, resta in vigore fino all'occorrenza di modifiche e/o integrazioni.

TITOLO VII – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 “ Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dal DPR 235 del 21/11/2007 “ Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
- Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Seg. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
- L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
- C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
- DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
- Normativa vigente.

Art. 37 – Principi generali

Il presente regolamento è redatto in conformità del Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dall'Istituzione scolastica, dai genitori e dagli studenti. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente e di averne cura come fattore importante di qualità della vita nella scuola. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e non punitive, esse, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica, mirano a responsabilizzare l'alunno ai fini di una serena convivenza all'interno della stessa comunità.

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare. La famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il dirigente scolastico.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Secondo gli stessi principi di gradualità e proporzionalità la recidività costituisce aggravante per la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.

Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la tempestività compatibile con le esigenze didattiche ed organizzative della scuola.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono automaticamente nella determinazione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale e di conseguenza influiscono sulla successiva determinazione del credito scolastico (studenti classi secondo biennio e quinto anno) nonché, nei casi previsti sull'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Art. 38 – Sanzioni disciplinari

Gli alunni che non ottemperano ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Regolamento d'Istituto, incorreranno alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità rapportato alla gravità e/o alla reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a richiamo verbale;
- b nota sul Registro elettronico;
- c ammonizione scritta sul registro di classe;
- d. allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
- e. allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica oltre i 15 giorni;
- f. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- g. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità e dignità.

Ciascun Consiglio di classe valuterà l'opportunità di far partecipare ai viaggi d'istruzione o ad attività individuate dallo stesso Consiglio di classe l'alunno che, durante l'anno scolastico, è incorso nella sospensione dalle lezioni superiori a **due giorni**. Durante il periodo previsto per il viaggio o per le altre attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello.

Art. 39 – Ambito di applicazione

Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

1 all'interno della sede scolastica (locali e area cortilivo), sia durante che al di fuori delle ore di lezione

2 durante le attività integrative deliberate dagli Organi Collegiali svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, scambi, PCTO, spettacoli, ecc.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il dirigente Scolastico presenterà denuncia all'Autorità Giudiziale.

Tutte le sanzioni previste da questo regolamento sono immediatamente esecutive. La proposizione delle impugnazioni avverso la sanzione disciplinare non ne sospende l'esecutività.

Il trasferimento ad altra scuola non pone termine a un procedimento disciplinare iniziato che segue il suo iter fino alla naturale conclusione.

I provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola. Se il provvedimento disciplinare inserito nel fascicolo fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte, tali dati vanno trattati nel rispetto del D.lgs.196/2003 e del D.M. 306/2007.

Art. 40 – Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare deve garantire:

- il rispetto del diritto alla tutela della privacy dello studente
- la trasparenza dell'azione disciplinare;
- La coscienza delle finalità educative del provvedimento
- La tempestività delle decisioni;
- Il diritto alla difesa.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Nei casi in cui si verificano danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o delle persone, e non siano individuabili gli autori, si procede all'attribuzione della responsabilità solidale valutando l'eventuale rifusione del danno a carico del gruppo o classe coinvolti.

Art. 41 – Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

Gli organi della scuola competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

1. il docente per la nota disciplinare
2. il dirigente scolastico o un suo delegato per l'ammonizione scritta

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato:

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla Comunità Scolastica per un **periodo inferiore a 15 giorni** sono sempre adottati dal **Consiglio di Classe in forma allargata** (art.5 Dlgs n 297/1994).
- Le sanzioni che comportano un allontanamento **superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale** o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **Consiglio d'Istituto**
- **Le sanzioni disciplinari per mancanze commesse dallo studente, anche se candidato esterno, durante le sessioni d'esame** sono comminate dalla **Commissione d'esame**.

Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e,

ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alle responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica, ove possibile.

Art. 42 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni.

1. **Procedura per l'irrogazione della nota disciplinare sul registro elettronico**

Il docente, dopo aver formulato oralmente la contestazione allo studente, appone una nota disciplinare sul registro elettronico. A sua volta lo studente ha la possibilità di far pervenire al coordinatore le sue giustificazioni. Le annotazioni dovranno essere inserite nel registro di classe con modalità visibile alla famiglia. Il docente dovrà tempestivamente informare il coordinatore di classe.

2. **Procedura per l'irrogazione della ammonizione scritta sul registro elettronico.**

Si procede con l'ammonizione scritta del Dirigente scolastico o di un suo delegato nei casi previsti nella tabella "CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI" che segue. La sanzione dell'ammonizione deve essere scritta sul registro elettronico in modo visibile alla famiglia.

3. **Procedura per l'irrogazione delle sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni.**

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori) fissando, di norma, la seduta entro 6 giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Fasi della seduta disciplinare: La seduta disciplinare del Consiglio di Classe è divisa in due momenti.

- **Fase dibattimentale:** finalizzata alla ricostruzione dell'evento, lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- **Fase deliberativa:** finalizzata alle decisioni da assumere, a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta del Consiglio di Classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

La decisione del Consiglio di Classe, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia o esercente la responsabilità genitoriale. L'indicata sanzione concorre automaticamente nella determinazione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale e di conseguenza influisce sulla successiva determinazione del credito scolastico.

4. **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica superiore a quindici giorni.**

Il dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci sottoindicate, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

Fasi della seduta disciplinare

- **Fase dibattimentale:** finalizzata alla ricostruzione dell'evento, lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori o esercente la responsabilità genitoriale. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio d'Istituto potrà deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della già menzionata memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- **Fase deliberativa:** finalizzata alle decisioni da assumere, a tale momento l'alunno e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Comunicazione del provvedimento: La decisione del Consiglio d'Istituto, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia o esercente la responsabilità genitoriale.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di condotta e il Consiglio di Classe può procedere alla valutazione insufficiente della condotta in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti D.P.R.249/1998, come modificato dal D.P.R.235/2007 e chiarito dalla nota prot.3602/PO/2008, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni unitamente al mancato ravvedimento o pentimento dello studente.

5. **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.**

Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio d'Istituto e si segue la

stessa procedura di cui sopra, la sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
3. nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal D.P.R. 249/1998

6. Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio d'Istituto. Viene disposta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei confronti dello studente, nei casi di:

1. recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
2. comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale;
3. gravi o reiterate infrazioni disciplinari o anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Ai casi suindicati deve accompagnarsi la motivata impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

Il procedimento disciplinare a carico di studenti è azione di natura amministrativa a cui si applica la disciplina della legge 241/90 (Nota Ministeriale 31 luglio 2008).

Art. 43 – Classificazione sanzioni disciplinari

Le mancanze disciplinari elencate in tabella non hanno valore esaustivo: per eventuali comportamenti non compresi nell'elenco, si procederà per analogia, applicando la sanzione prevista per il caso più simile. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva si intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei doveri. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore (cfr art.2 del presente Regolamento di disciplina).

Dopo quattro note disciplinari, non solo riferite a episodi ripetuti, si applicherà la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A) Non osservanza delle disposizioni organizzative		
1. Frequenza non regolare 2. Assenze non giustificate e ritardi oltre al consentito (massimo 4 per ogni quadrimestre) e non documentati 3. Ritardi al rientro da intervalli e/o nel cambio d'ora, oltre il consentito 4. Uscita non autorizzata dall'aula 5. Uso improprio delle attrezzature	1) Richiamo verbale 2) Nota disciplinare sul registro elettronico e Comunicazione ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale	Docente Docente / Coordinatore di classe
Reiterato comportamento delle precedenti situazioni esaminate	Ammonizione sul registro classe	Dirigente scolastico
6. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	1. Nota disciplinare e avviso ai genitori o esercenti la potestà genitoriale 2. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino da 1 a 15 giorni	Docente Consiglio di Classe
7. Contravvenire al divieto di fumo (esteso anche alle sigarette elettroniche) In caso di recidiva	1. Ammonizione scritta 2. Sanzione amministrativa 3. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 2 giorni e sanzione amministrativa	Dirigente Scolastico Responsabili preposti Consiglio di classe/ Responsabili preposti
8. Assenze collettive 9. Assenze continuative (occupazione illecita dei locali scolastici), limitazione del libero accesso all'Istituto	1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Docente Consiglio di Classe

10. Allontanamento non autorizzato dall'edificio scolastico o dal gruppo classe, anche durante uscite scolastiche, viaggi d'istruzione...	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ammonizione scritta 2 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p>
11. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche, non autorizzato e ripetitivo	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nota disciplinare sul registro elettronico 2 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 3 giorni 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe</p>
12. Introduzione e /o utilizzo di sostanze dannose per la salute (alcolici e sostanze psicotrope, stupefacenti)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 4 Comunicazione alle forze dell'ordine 	<p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p>
13. Spaccio di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione alle forze dell'ordine 2. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni 	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici		
1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Convocazione dei genitori 	<p>Docente</p> <p>Docente coordinatore</p>
2. Dimenticanza abituale del materiale didattico necessario.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Convocazione dei genitori 	<p>Docente</p> <p>Docente coordinatore</p>
3 Anomalo svolgimento dei compiti in classe e delle verifiche scritte per mezzo di impropria comunicazione tra alunni, copiatura di libri e appunti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico 	<p>Docente</p>

4. Alterazione e sottrazione delle verifiche scritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Ammonizione sul registro di Classe 3. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 3 giorni a 7 giorni 	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p>
--	---	---

MANCANZE DISCIPLINARI		
C) . Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni		
1. Uso di un linguaggio violento e non consono all'ambiente scolastico, offensivo dell'altrui dignità, imprecazioni, bestemmie	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nota disciplinare sul registro elettronico 2 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 4 giorni 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p>
2.Linguaggio scurrile e gesti volgari	1 Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente
3. Atteggiamenti offensivi nei confronti dei docenti e/o del personale tutto della scuola	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nota disciplinare sul registro elettronico 2 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p>
4. Atteggiamenti offensivi ripetuti verso i compagni, insulti	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nota disciplinare 2 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p>
5. Aggressioni anche pianificate, violenze, ingiurie a tutti i componenti della comunità scolastica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Allontanamento o temporaneo oltre i 15 giorni 	<p>Docente</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
6. Atti di pressione, aggressione, molestie, offese, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, realizzati anche in via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nota disciplinare sul registro elettronico 2 Allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p>
In caso di comportamenti particolarmente gravi a danno della dignità e del rispetto della persona umana o quando concreti	3 Allontanamento temporaneo dalla	Consiglio d'Istituto

situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	comunità scolastica oltre 15 giorni	
7. Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico.	1 Allontanamento o temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni	Consiglio d'Istituto
8. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola. In caso di comportamenti particolarmente gravi a danno della dignità e del rispetto della persona umana	1 Comunicazione all'autorità giudiziaria 2 Allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni 3 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
9. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola In caso di comportamenti particolarmente gravi a danno della dignità e del rispetto della persona umana	1 Nota disciplinare sul registro elettronico 2 Allontanamento o temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 3 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni	Docente Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
10. Uso di smartphone, fotocamere, videocamere, device al fine di registrare immagini nella scuola senza autorizzazione, e ogni violazione della riservatezza e lesione della dignità della persona	1. Ammonizione scritta 2. Allontanamento o temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Dirigente scolastico Consiglio di Classe
Le mancanze disciplinari configurate come "Bullismo" o "Cyberbullismo" potranno essere segnalate ai Servizi Sociali del territorio o alla Magistratura competente per gli adempimenti specifici del caso.		

MANCANZE DISCIPLINARI		
-----------------------	--	--

D) Comportamento non rispettoso del patrimonio del patrimonio della scuola		
1.Mancanza di mantenimento di pulizia dell'ambiente, incisione e scritte sui banchi, sui muri e sulle porte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Ammonizione scritta sul registro elettronico 	<p>Docente</p> <p>Dirigente</p>
2.Comportamenti inadeguati al mantenimento della pulizia dell'ambiente e dell'integrità delle attrezzature di laboratorio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ammonizione scritta 2 Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
3.Danneggiamento della segnaletica di sicurezza, comprensiva del divieto di fumo, presente nella scuola	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nota disciplinare sul registro elettronico 2 Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e riparazione del danno 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p>
4.Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e dei laboratori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul Registro elettronico e riparazione del danno 2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e riparazione del danno 	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p>
5.Appropriazione e danneggiamento volontario di attrezzature, strumenti, materiali (beni altrui o dell'istituto, atti amministrativi, documenti ufficiali), arredi della scuola, del suo patrimonio culturale e in generale dei beni pubblici.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e riparazione del danno 2. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e riparazione del danno 	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
Disprezzo assoluto della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione scolastica		
6. Atti compiuti deliberatamente che procurino un serio pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica (es. allagamento, incendio)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni 	<p>Consiglio d'Istituto</p>

	Denuncia all'Autorità Giudiziaria	Dirigente scolastico
--	---	----------------------

Art. 44 – Sanzioni alternative

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto. Per un certo periodo, variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni, gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività scolastica quali:

- attività di ricerca;
- lettura di testi e produzione di elaborati che inducono l'alunno ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- altre proposte del Consiglio di Classe.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il dirigente scolastico. L'accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso/impugnazione.

Art. 45 – Risarcimento del danno

Nel caso di danni provocati ad ambienti, arredi, libri, apparecchiature tecnico-scientifiche, materiale sportivo il Dirigente scolastico disporrà il risarcimento dei danni quale sanzione accessoria a qualunque provvedimento disciplinare. Il risarcimento dei danni provocati dagli studenti verrà addebitato alle rispettive famiglie attraverso le previste procedure amministrative e/o giurisdizionali.

Art. 46 – Impugnazioni

Ai sensi dell'Art.5 contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso all'organo di garanzia istituito presso la Direzione dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Essendo il procedimento disciplinare verso uno studente un'azione di natura amministrativa, ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge n.241/1990. Ai sensi di tale legge, il sistema di impugnazioni delineato non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del processo di impugnazione.

Art. 47 – Organo di garanzia

Composizione

L'Organo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 DPR 235/2007 è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti.

I rappresentanti dei docenti sono designati dal Consiglio d'Istituto. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

In caso di indisponibilità dei primi due eletti vengono designati i successivi eletti nelle liste d'Istituto in base ai voti ottenuti; in mancanza, i rappresentanti vengono designati dal Consiglio d'Istituto, facendo anche ricorso ai non eletti per le rispettive componenti.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Le incompatibilità

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva

rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le competenze del Presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunci entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'organo di Garanzia Regionale

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.

Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

L'istruttoria

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Composizione

L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (dove esistenti).

I termini del parere

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 48 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

Il presente regolamento è stato approvato durante la seduta del Consiglio d'Istituto del 24/10/2022.